

IL CODICE DELL'AMBIENTE

(Decreto Legislativo 3 aprile del 2006 n. 152)

Il Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006) dà attuazione ad un'ampia delega conferita al Governo dalla legge n. 3008 del 2004, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.

Il Codice dell'Ambiente è un corpus normativo di 318 articoli, che razionalizza la legislazione ambientale, ed è suddiviso in sei capitoli:

- disposizioni comuni e principi generali
- procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

La parte quarta del Codice dell'ambiente disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.

1. DEFINIZIONE

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta

RECUPERO: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

2. CLASSIFICAZIONE

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I rifiuti derivanti da attività sanitarie rientrano tra quelli speciali e sono pericolosi.

Per rifiuti sanitari pericolosi intende

a) Qualsiasi materiale contaminato da:

- sangue umano o animale;
- microrganismi anche se geneticamente modificati e colture cellulari che potrebbero provocare infezioni, allergie, intossicazioni e altri danni all'organismo umano;
- tessuti umani o animali;
- liquidi organici umani o animali.

b) Carcasse di animali utilizzati per la sperimentazione o altri fini scientifici.

Nessun rifiuto pericoloso dei sopra citati deve essere scaricato in fognatura o con i rifiuti urbani.

Altresì sono catalogati come rifiuti speciali pericolosi i liquidi di sviluppo e fissaggio delle lastre e l'amalgama d'argento.

3. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI E DI RADIOLOGIA

Lo smaltimento dei rifiuti sanitari e di radiologia deve avvenire tramite conferimento a ditte specializzate e preventivamente autorizzate al trasporto di tali rifiuti. Le ditte devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti operazioni di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti. L'elenco delle ditte, stilato dal Ministero dell'Ambiente è visionabile presso la Camera di Commercio del Capoluogo di Provincia.

4. REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sul registro di carico e scarico devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al catasto.

Il registro va tenuto presso la sede di produzione del rifiuto e conservato per 5 anni.

Il registro è composto da 5 colonne così suddivise:

PRIMA COLONNA: devono essere contrassegnate le operazioni di carico e scarico cui si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione;

SECONDA COLONNA: devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto (codice CER, descrizione rifiuto, stato fisico, la classe di pericolosità, la destinazione del rifiuto);

TERZA COLONNA: quantità di rifiuti caricati o scaricati espressi in Kg o litri o metri cubi. Ove non sia possibile verificare l'effettivo quantitativo di rifiuto occorre stimare il quantitativo caricato riportando nella quinta colonna la dicitura "quantitativo stimato – peso da verificarsi a destino". In tal caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario, deve essere riportata, sempre nella quarta colonna, la dicitura "peso verificato a destino ____". Se anche il trasportatore non effettua la pesata del rifiuto ma ne stima il quantitativo, occorre che la stima di quest'ultimo e del produttore coincidano;

QUARTA COLONNA: deve compilarla solo il soggetto che effettua attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio o se si utilizzano società di intermediazione o commerciali per la presa in carico o l'uscita del rifiuto dall'Impianto di Produzione;

QUINTA COLONNA: possono essere riportate eventuali annotazioni (es. peso da verificarsi a destino oppure peso verificato a destino Kg ____). Deve essere usata, inoltre, per l'annotazione di eventuali correzioni di errori commessi nella compilazione del registro.

Di seguito si riporta un esempio dei fogli che compongono il Registro di Carico/Scarico.

A-2

Scarico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Carico <input type="checkbox"/> del..... n..... Formulario n..... del..... Rif. Operazione di carico n.....	a)CER..... b)Descrizione..... c)Stato fisico..... d)Classi di pericolosità..... e)Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> smaltimento...cod..... <input type="checkbox"/> recupero.....cod.....	Kg..... Litri..... Metri cubi.....	Intermediario/Commerciante Destinazione..... Sede..... C.F..... Iscrizione Albo n.....	
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del..... n..... Formulario n..... del..... Rif. Operazione di carico n.....	a)CER..... b)Descrizione..... c)Stato fisico..... d)Classi di pericolosità..... e)Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> smaltimento...cod..... <input type="checkbox"/> recupero.....cod.....	Quantità Kg..... Litri..... Metri cubi.....	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto..... Intermediario/Commerciante Destinazione..... Sede..... C.F..... Iscrizione Albo n.....	Annotazioni
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del..... n..... Formulario n..... del..... Rif. Operazione di carico n.....	a)CER..... b)Descrizione..... c)Stato fisico..... d)Classi di pericolosità..... e)Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> smaltimento...cod..... <input type="checkbox"/> recupero.....cod.....	Quantità Kg..... Litri..... Metri cubi.....	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto..... Intermediario/Commerciante Destinazione..... Sede..... C.F..... Iscrizione Albo n.....	Annotazioni

5. FORMULARIO D'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il Formulario è un documento compilato in quadruplica copia che descrive la tipologia del rifiuto e identifica i soggetti coinvolti nel trattamento: Produttore/Detentore, Trasportatore e Destinataro. Una

copia deve essere consegnata al produttore/detentore del rifiuto, le altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore ed entro tre mesi dalla data di conferimento del rifiuto.

Il formulario va conservato per 5 anni.

Nel formulario di identificazione del rifiuto vanno riportati i seguenti dati:

1 . Produttore / Detentore:

Vanno qui riportati i dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti.

2 . Destinatario:

Dovranno essere riportati i dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento.

3 . Trasportatore del rifiuto:

dovranno essere riportati i dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti;

4 . Caratteristiche del rifiuto:

In questa sezione bisognerà riportare i dati relativi ai rifiuti trasportati, stando attenti a riportare correttamente la dicitura/nomenclatura del rifiuto e il codice CER che lo identifica; specificare le caratteristiche fisiche;

5 . Rifiuto destinato a:

Va riportato se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o smaltimento;

6 . Quantità:

Va riportata la quantità di rifiuti trasportati espressa in Kg (chilogrammi) o in l (litri) nel caso si possa preventivamente pesare e dimostrare la pesatura del carico. Altrimenti, in caso si sia impossibilitati a pesare preventivamente il rifiuto, si deve apporre obbligatoriamente un peso presunto in Kg e barrare la casella "peso da verificarsi a destino", di modo che sarà onere della società destinataria effettuare la pesata e darne ricevuta al cliente trasportatore del rifiuto.

7 . Percorso:

Va compilato solo nel caso il percorso sia diverso dal più breve possibile.

8 . Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:

Va indicato se il rifiuto è soggetto o meno alle norme sul trasporto ADR/RID

9 . Firme:

Apporre sia la firma del produttore/detentore per l'assunzione di responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

10 . Cognome e nome del conducente:

Trascrivere in stampatello leggibile il cognome e il nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

11 . Riservato al destinatario:

Il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma. Nel secondo caso specificare le motivazioni che hanno indotto a respingere il rifiuto.

6. CODICI C.E.R.

I codici C.E.R. (o Codice Europeo dei Rifiuti) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, in base al processo produttivo da cui è originato.

I codici, in tutto 1250, sono inseriti all'interno dell'"Elenco dei rifiuti" istituito dall'Unione Europea con la Decisione 2000/532/Ce.